



COMUNE DI CROTONE
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Sindaco
SEDE

Oggetto: Incompatibilità a ricoprire la carica di Assessore da parte dell' Avv. Salvatore De Luca.

Premesso che con nota del 24. 07. 2017 il Capo di Gabinetto Dott. Giorgio Aloisio ha trasmesso al Segretario generale copia dell'atto sindacale prot. n. 40970/int. del 21/07/2017 di nomina dell' Avv. Salvatore De Luca alla carica di Assessore con deleghe a Urbanistica – Pianificazione del Territorio – Programmi complessi -Società partecipate, con allegati.

Accertato che nella dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per i fini di cui al D.Lgs. n. 267/00, n. 235/2012, n. 39/13, l' Avv. De Luca Salvatore ha testualmente dichiarato “ di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative, di incompatibilità ed ineleggibilità di cui agli artt. 43,60,63, e seguenti del D.L.gs n.267/00 e sue successive modifiche ed integrazioni; con riferimento al procedimento civile già pendente dinanzi al Tribunale Civile di Crotona con il n. 2670/2008 di RGAC, preciso che non sussiste il conflitto sostanziale per l'intervenuta cessione del credito del 10-07-2017, notificata all'Ente il 14-07-2017 a cui è seguita per gli effetti formali e processuali la costituzione in giudizio del cessionario e la successiva istanza formale di estromissione dal giudizio del sottoscritto (De Luca) depositata nella cancelleria del Tribunale di Crotona in data 21-07-2017”;

Accertato, per quanto sopra espressamente dichiarato dall' Avv. De Luca, la condizione di permanenza della causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto 4 °, del D.L.gs n. 267/00 e per come di seguito si precisa.

Le cause tassative di incompatibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale sono elencate nell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, in particolare al p. 4 del citato comma 1° è incompatibile colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia.

Per quanto riguarda gli **assessori esterni**, sia nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia in quelli, se previsti dallo statuto, con popolazione inferiore, l'articolo 47, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 267/2000, stabilisce che gli stessi devono possedere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.

In ordine alla questione che riguarda la cessione inter vivos e a titolo particolare di una pretesa creditoria in pendenza di un procedimento giudiziale, è bene verificare in che momento del procedimento risulta trasferita la pretesa creditizia, cioè : 1) se prima dell'instaurazione del procedimento giudiziale; **2) nel corso del procedimento giudiziale di accertamento**; 3) al termine del procedimento giudiziale di merito ma prima dell'instaurazione del processo esecutivo; 4) nel corso del processo esecutivo.

SEGRETARIO GENERALE
Avv. Salvatore De Luca



Accertato che la fattispecie che qui ci occupa è quella indicata al punto 2.

Evidenziato che l'art. 111 comma 1, c.p.c. stabilisce che "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie; al comma 3° stabilisce " in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso" .

In particolare, con la cessione del credito in corso di causa si determinerà la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui conseguirebbe, ai sensi dell'art. 111 cpc la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Trib. Bari Sez. I 1205/2015, n. 2171; Cass. Civ., Sez. I^a, 22/10/2009, n. 22424).

In definitiva l'effetto della estromissione si produce solo con il relativo provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass. Sez II^a n. 744/2000).

Per quanto sopra accertato e precisato in diritto,

Segnala al Sindaco, per il seguito di competenza, lo stato di incompatibilità a ricoprire la carica di Assessore da parte dell' Avv. Salvatore de Luca.

Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della corruzione
Avv. Bruno Rosaspina



SECRETARIO GENERALE
Avv. Bruno Rosaspina